



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0011748 P-4.22.25
del 11/10/2016



14997985

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero dell'Interno
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari Esteri e della
cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: *Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente una Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) – COM(2016) 465.*

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dell'Interno, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Dirigente
Avv. Pietro/Maria Paolucci

dott. Roberto Biasini



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

N.5004/A2016-002363/Uff. IX
All. 1

Roma, 10 ottobre 2016

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE
- Servizio Informative Parlamentari e Corte di Giustizia UE
(rif. nota n. DPE 10614 P-4.22.25 del 13.9.2016)

E, p.c.:

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
- Nucleo di Valutazione degli atti UE

R O M A

OGGETTO: Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione).

Codice del Consiglio: 11318/16

Codice della proposta: COM (2016) 465

Codice interistituzionale: 2016/222 (COD)

WP Commissione(2016): presente

Con riferimento alla nota sopra indicata, si trasmette la Relazione inerente all'oggetto, prevista dall'art. 6, comma 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea".

P. IL VICE DIRETTORE DELL'UFFICIO
Leopoldo Falco

Relazione
ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto:

Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione)

- Codice della proposta: COM (2016) 465 *final*
- Codice interistituzionale: 2016/0222(COD)
- Amministrazione con competenza prevalente: Ministero dell'Interno

Premessa: finalità e contesto

Le divergenze nel livello delle condizioni di accoglienza offerte dagli Stati membri ai richiedenti protezione internazionale sono fattori determinanti dei movimenti secondari. La proposta è volta ad uniformare la materia tra gli Stati membri.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta rispetta il principio di attribuzione, in quanto l'art 78, par. 1 del TFUE stabilisce che "L'Unione sviluppa una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di protezione internazionale...".

La base giuridica è correttamente individuata nell' articolo 78, par.2.lett. f) del TFUE.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà in quanto l'azione dell'Unione Europea si esplica nell'ambito relativo agli spazi di libertà, sicurezza e giustizia

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta non rispetta il principio di proporzionalità nella parte in cui riduce le condizioni materiali di accoglienza per i minori.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La valutazione del progetto è complessivamente positiva, salvo quanto indicato ai punti seguenti sulla situazione dei minori, in quanto contribuisce alla convergenza dei sistemi nazionali, in particolare per quanto riguarda l'uniformità negli Stati membri del livello delle condizioni di accoglienza.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

La proposta, nel complesso, può ritenersi conforme all'interesse nazionale.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Elementi di criticità:

L'articolo 17-bis introduce un principio nuovo in base al quale il richiedente che si trova in uno Stato membro diverso da quello in cui è tenuto ad essere presente non ha diritto di usufruire di alcune condizioni di accoglienza ed in particolare: scolarizzazione ed istruzione dei minori (art. 14), accesso al lavoro (art.15), condizioni materiali di accoglienza (art.16) e modalità di erogazione delle stesse (art.17), fermo restando che gli Stati membri assicurano un livello di vita "dignitoso" (art. 17-bis.2) e l'accesso per i minori ad adeguate attività educative .

La norma, diretta a penalizzare la situazione del richiedente asilo, per taluni aspetti penalizza anche il minore nella parte in cui li esclude dall'accesso alla scolarizzazione e istruzione.

Si pone, quindi, in netto contrasto con il principio più volte ripetuto nella stessa direttiva e, comunque, in ambito comunitario ed internazionale, oltre che nazionale, dell'interesse superiore del minore. Ne' possono considerarsi equivalenti previsioni quali "le adeguate attività educative", di cui non si esplicita il contenuto e che sono rimesse alla valutazione dei singoli Stati.

L'esclusione dal diritto alla scolarizzazione ed all'istruzione di cui all'articolo 14 risulta un danno non comprensibile per il minore.

Si propone di escludere il minore dalla limitazione all'accesso alle prestazioni di cui all' art. 14 dal nostro diritto interno ed anche dalle altre limitazioni che seppure poste per il genitore si riflettono inevitabilmente sul minore, di cui agli art. 16 e 17 (condizioni materiali di accoglienza e modalità di prestazione delle stesse).

In tema di sostituzione, riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza(art 19), in via generale, si apprezza la previsione che, anche in presenza dell'adozione di una delle misure indicate, è in ogni caso assicurato un livello di vita dignitoso. Occorre però necessariamente specificare che cosa rientra in un " livello di vita dignitoso" (art. 19.4). Se, in particolare, lo Stato debba farsi carico, oltre che dell'assistenza sanitaria, anche dell'alloggio, del vitto e di quali altri servizi. La genericità del concetto, la cui attuazione dipende dai singoli Stati, potrebbe creare un aumento del contenzioso nazionale e comunitario, oltre a mettere in discussione il principio di partenza della uniformità a livello europeo delle condizioni di accoglienza.

Tra i casi in cui si può dare corso all'adozione delle misure limitative è introdotta l'ipotesi della grave violazione delle regole del centro di accoglienza. La disposizione appare più che condivisibile (già d'altra parte prevista dal nostro diritto interno come possibilità di revoca tout court delle

misure di accoglienza).

Considerato, però, che ai sensi della proposta di direttiva occorre comunque assicurare al richiedente un livello di vita dignitoso, la norma, per avere carattere più incisivo, in considerazione dell'importanza di assicurare l'ordine e la convivenza pacifica all'interno dei centri, dovrebbe essere accompagnata da ulteriori misure (che potrebbero riguardare il trattenimento, come indice di valutazione della pericolosità del richiedente o anche solo la procedura di esame della domanda, senza diminuire tuttavia le relative garanzie), da definire in sede di negoziato.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali
<i>La norma non incide direttamente sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).</i>
4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese
